

NOTA INFORMATIVA SULLE PRIME MISURE REGIONALI E NAZIONALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

Sintesi del DL 74/2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici", pubblicato in GU 131 del **07.06.2012** e delle altre misure regionali, nazionali ed europee adottate alla data del 13 giugno 2012

Contiene gli aggiornamenti di cui alle Circolari e Ordinanze RER

VERSIONE AGGIORNATA E INTEGRATA DEI PROVVEDIMENTI EMANATI AL:

22 GIUGNO 2012

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il Decreto Legge, entrato in vigore dall'8 giugno 2012, prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati **Commissari Delegati** per la ricostruzione. Possono avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma.

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013

Segue: integrazione a seguito Ordinanza n. 1 del 8/06/2012 RER

E' costituito il **Comitato Istituzionale** di coordinamento e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali.

Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Commissario Delegato per l'Emilia Romagna Presidente **Vasco Errani** ed è composto dai Presidenti delle Province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia nonché dai Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma. Il Comitato Istituzionale si riunisce periodicamente per coordinare le azioni da intraprendere per la rapida realizzazione delle azioni da intraprendere

2. LE RISORSE FINANZIARIE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- 47 Milioni di Euro per la ricostruzione, ottenuti dalla lotta alla evasione fiscale, risparmi e razionalizzazione della spesa regionale, senza incrementi della pressione fiscale regionale
- esenzione da Ticket Sanitari fino al 30 settembre per visite, esami specialistici e farmaci per:
 - o tutti i residenti nei Comuni colpiti dal sisma, per i quali è riconosciuta d'ufficio
 - tutti i lavoratori che risiedono in Comuni diversi, ma che lavorano in aziende colpite dal sisma e che sono inseriti negli elenchi fatto delle domande di sostegno al reddito (per loro e familiari a carico)
 - tutti residenti nei comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia che abbiano fatto richiesta agli uffici comunali di "dichiarazione di inagibilità" della propria casa, dello studio professionale o dell'azienda
- anticipo di cassa di 150 milioni di euro alle Aziende sanitarie affinchè possano provvedere, in via immediata, al pagamento dei fornitori di beni e servizi che hanno sede nei Comuni colpiti dal terremoto.

DECRETO LEGGE n. 74/2012:

- 500 milioni di euro per l'anno 2012;
- 1 miliardo di euro per ciascuno anno per gli anni 2013 e 2014;
- Risorse provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Ue;
- 100 milioni di euro saranno utilizzati per la concessione di agevolazioni in conto interessi su prestiti erogati a tasso prossimo allo zero alle imprese danneggiate che hanno sede nei territori colpiti dal sisma. La provvista finanziaria alle banche sarà fornita dalla Cassa Depositi e Prestiti.
- **70 milioni di euro** sono destinati per misure a sostegno del reddito dei lavoratori **subordinati e autonomi**.
- **50 milioni di euro** sono destinati a favore della **ricerca industriale** delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici.
- Fondo di garanzia per le PMI: per la durata di tre anni l'intervento del Fondo di garanzia è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.
- 96 milioni di euro a sostegno dell'agricoltura, dalla rimodulazione dei Fondi UE e regionali
- **5 milioni di euro** per il credito agevolato alle imprese agricole.
- **40 milioni di euro** per il miglioramento del patto di stabilità interno a favore dei Comuni dell'Emilia-Romagna.

CAMERE DI COMMERCIO

 Unioncamere: 2 milioni di euro dal Fondo nazionale, per iniziative di supporto alle imprese danneggiate

<u>CCIAA Ferrara</u>: Fondo straordinario di garanzia, in collaborazione con il sistema dei confidi, di **500 mila euro**; Contributi alle imprese per il riavvio o la continuità delle attività economiche sul territorio di **200 mila euro**; Fondo straordinario per il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pa di **50 mila euro**; rete di ascolto e di supporto agli imprenditori in difficoltà di **20 mila euro**; convenzione con gli Ordini professionali per la verifica della stabilità degli edifici e la redazione di perizie di valutazione danni alle attività produttive (**20 mila euro**).

- <u>CCIAA Bologna</u>: **1 milione** di euro per le imprese danneggiate, rimborso forfettario delle spese di realizzazione della perizia
- <u>CCIAA Modena</u>: 1,5 milioni di euro per le imprese danneggiate, modalità da definirsi.

3. LE PROCEDURE PER LA RICOSTRUZIONE

I Commissari Delegati stabiliscono priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse disponibili. I contributi sono concessi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI CONCESSI

- a) concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- b) concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dal terremoto che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
- c) concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
- d) concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
- e) concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità, per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
- f) concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

L'ACCERTAMENTO DEL DANNO E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ

L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici.

Il **saldo** dei contributi sarà vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi **sono stati realizzati.**

I soggetti interessati, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, possono effettuare il **ripristino della agibilità** degli edifici e delle strutture.

I soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica, indicando il progettista abilitato responsabile della progettazione, direzione lavori e la impresa esecutrice, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

Entro il termine di **sessanta giorni** dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica, ovvero per il deposito del progetto esecutivo riquardante le strutture.

4. NORME SPECIFICHE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AGIBILITÀ SISMICA E CERTIFICATO PROVVISORIO (*)

Le attività produttive svolte all'interno di strutture caratterizzate dalla mancanza di continuità strutturale e da grandi luci, tipicamente monopiano, quali i capannoni industriali in elementi prefabbricati in c.a. e in c.a.p. e/o con coperture in materiali diversi da quelli delle strutture verticali potranno ottenere **in via provvisoria il certificato di agibilità sismica** soltanto se non ci sono o sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi, anche provvisionali e dunque idonei, le carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

La verifica di **agibilità sismica** dovrà comunque essere effettuata entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

il Decreto prevede altresì che il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al **60%** della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori **diciotto mesi**.

Il certificato di agibilità sismica in via provvisoria è previsto per i Comuni di cui all'elenco dell'allegato "1".

(*) Questa specifica procedura **non** si applica alle attività produttive svolte in edifici che non presentano le tipologie costruttive e le carenze sopra citate.

Segue: integrazione a seguito Circolare RER n. 1 del 12/06/2012

La **Circolare n. 1** specifica più approfonditamente le attività produttive svolte in edifici che presentano le caratteristiche sopra indicate, sono soggette alla seguente disciplina:

- a) per la prosecuzione dell'attività o per la sua ripresa occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di professionista abilitato che svolge la verifica, che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma; ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi, anche provvisionali e dunque idonei;
- b) la certificazione prevista al comma 7 dell'art. 3, sempre per questa tipologia di strutture produttive, deve avvenire a seguito di una verifica di sicurezza, secondo quanto disposto dalle NTC (capitolo 8 costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da effettuarsi entro i 6 mesi. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello richiesto per un edificio nuovo, nei successivi 18 mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza e per il rilascio del certificato di agibilità sismica.

Gli interventi necessari per risolvere le carenze di cui alla lettera (a) della Circolare (ossia le tre tipologie di *carenze indicate nel Comma 8 del DL 74/2012*) possono essere realizzati con **le modalità semplificate** di cui all'art 3 – comma 6 – del DL 74/2012.

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA E RIPRISTINO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La delocalizzazione totale o parziale delle attività in **strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate** è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro **180 giorni** dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico

Il Direttore regionale dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna provvede (anche per il tramite dei Sindaci) alle occupazioni di urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive..

I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione delle aziende danneggiate che prevedano **modifiche sostanziali** sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010.

La Regione Emilia-Romagna istituisce una Commissione Unica temporanea cui é affidata la gestione e lo svolgimento degli adempimenti necessari per le autorizzazioni, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione. I tempi per le eventuali valutazioni di impatto ambientale o per l'autorizzazione integrata ambientale sono ridotti della metà.

Le aziende che hanno subìto danni in seguito all'evento calamitoso **possono altresì** ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti, comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali, e possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.

I Presidenti delle Regioni sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali e attrezzature, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In materia di autorizzazioni, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, il decreto prevede la sospensione dei termini per i procedimenti di rinnovo in corso e la proroga per le domande che devono essere presentate successivamente alla data di adozione del decreto medesimo.

Integrazioni introdotte dall'Ordinanza n. 3 del 22.06.2012 in materia di Delocalizzazione delle AAPP

L'Ordinanza n. 3 del 22.06.2012 dispone l'adozione di **procedure semplificate** per la delocalizzazione sia temporanea che definitiva, senza modifiche sostanziali, delle attività produttive industriali, commerciali e turistiche soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA, SCIA di competenza comunale, così come di seguito elencate.

Con di "delocalizzazione" si intende la il termine nuova localizzazione locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, di un'attività regolare preesistente e già attiva fino al momento del sisma del Maggio 2012 compresa quella relativa e singole unità La delocalizzazione ricorre quando si rende necessario trasferire la sede dell'attività . L'ambito territoriale, in cui delocalizzare le attività produttive coincide con l'area dei comuni interessati dal sisma come individuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 Giugno 2012 e dal Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA: La delocalizzazione **totale o parziale** può essere temporanea, ossia fino al 31.12.2012, salvo proroghe ed effettuata:in:

- <u>locali idonei</u>, dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, nella quale si autodichiara che nulla è mutato rispetto ai requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività e contenente, per gli operatori del settore alimentare, anche i dati che identificano gli estremi della notifica già effettuata ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 (notifica sanitaria).
- <u>locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, senza requisiti specifici,</u> mediante una richiesta di autorizzazione comunale, da inoltrare al SUAP competente utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, rilasciata in deroga ai requisiti urbanistici, alle dotazioni di standard urbanistici e di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle normative vigenti, ma in osservanza delle norme sugli impianti (elettrico, gas, ecc.) e nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro in osservanza delle normative in vigore. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 15 giorni; trascorso tale termine senza un espresso pronunciamento dell'Amministrazione competente, l'autorizzazione si perfeziona con il silenzio assenso.

DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA: in locali idonei, dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione, da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, nella quale si autodichiara che nulla è mutato rispetto ai requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, contenente per gli operatori del settore alimentare anche i dati che identificano gli estremi della notifica già effettuata ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 (notifica sanitaria), da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l'apposita modulistica

Per quanto concerne la delocalizzazione totale o parziale delle attività di cui all'art. 3, comma 12 del Decreto-legge n. 74/2012, le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al D.P.R. n. 160/2010.

La modulistica per la delocalizzazione dell'attività è reperibile sul sito del Comune - sezione Sportello Unico Attività Produttive - o presso la sede del SUAP.

La modulistica può essere inviata via e-mail alla PEC oppure presentata, in deroga, in versione cartacea, allo Sportello Unico competente territorialmente .

COMMERCIO E TURISMO: La delocalizzazione di esercizi commerciali di vicinato, sia in forma singola che accorpata, di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di strutture ricettive e di agenzie di viaggio è soggetta alle modalità precedenti.

La delocalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo è consentita anche in locali non aventi i requisiti strutturali previsti dall'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici".

MERCATI E FIERE SU AREE PUBBLICHE I mercati e le fiere su aree pubbliche, per i quali non è più possibile lo svolgimento nella sede abituale, possono essere trasferiti anche in più sedi all'interno dello stesso comune o in comuni limitrofi. Nell'assegnazione dei posteggi occorre rispettare la graduatoria di mercato e di fiera.

I Comuni possono istituire nuovi mercati, posteggi aggiuntivi nei mercati esistenti o posteggi isolati riservati agli operatori aventi sede legale nei territori colpiti dal sisma.

Il Comune determina il periodo, comunque non inferiore a 6 mesi, entro il quale le assenze degli operatori non vengono computate ai fini della revoca di cui all'art. 5 della l.r. 12/1999 e non vengono aggiornate le graduatorie degli spuntisti.

VENDITE STRAORDINARIE Le vendite straordinarie di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs n. 114/1998 sono sempre ammesse, e non hanno l'obbligo di comunicazione al Comune.

5. NORME SPECIFICHE SUL PATRIMONIO PUBBLICO

Per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, i Presidenti delle Regioni stabiliscono:

- le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico.
- le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.
- può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale per la ricostruzione e riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico e al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

- le Regioni sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza.

Integrazioni previste dall'Ordinanza n. 2 del 16.06.2012

L'Ordinanza fa riferimento agli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia. E' ritenuto necessario operare una graduazione degli interventi da realizzare, individuando specifiche e differenziate modalità di ripristino a seconda della diversa gravità dei danni riportati. D'Intesa con il Comitato Istituzionale si ritiene di dover adottare tutte le misure necessarie a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2012/2013 e di assicurare la continuità dei servizi alla prima infanzia. L'Ordinanza dispone in particolare che:

- I comuni e le Province procedono agli interventi indicati in premessa sugli
- edifici adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia; Gli interventi sono effettuati sugli edifici scolastici che, in base alla rilevazione dei danni così come certificati tramite le schede AEDES depositate presso i competenti uffici della giunta Regionale, hanno esito di agibilità B o
- Gli interventi, oltre alla riparazione del danno, dovranno conseguire, tenendo conto del tipo e del livello di danno, un incremento della capacità di resistere al sisma dell'edificio mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3 delle norme tecniche delle costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, o anche opere provvisionali volte a raggiungere lo stesso obiettivo; I comuni e le Province che realizzano i suddetti interventi inviano al Commissario una perizia corredata dalla dichiarazione che i lavori rientrano pella tipologia prevista dalla presente ordinarea sulla base della quali il
- nelle tipologie previste dalla presente ordinanza, sulla base delle quali il Commissario opera un valutazione di congruità della spesa ai fini dell'assegnazione delle risorse;
- Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del d.l. 74/2012, nell'ambito delle somme assegnate al presidente della Regione Emilia-Romanna in qualità di Commi Le spese 74/2012, nell'ambito delle somme assegnate al presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario.

6. DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Gli obiettivi del Patto di Stabilità dei Comuni colpiti dal sisma sono migliorati per la Regione Emilia-Romagna di un importo complessivo di 40 milioni di euro.

7. MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Credito agevolato: 100 milioni di euro saranno concessi nella forma di contributi in conto interessi, per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate e ubicate nei territori colpiti dal sisma. Queste risorse, andranno ad abbattere i costi della provvista finanziaria dedicata dalla Cassa Depositi e Presiti alla concessione di finanziamenti a un tasso agevolato prossimo allo zero.

Fondo Centrale di garanzia per le PMI: i finanziamenti, stimati attorno ai 450 Milioni di **Euro**, saranno garantiti dal Fondo Centrale con costo della garanzia pari a zero.

Ricerca Industriale: 50 milioni di euro saranno stanziati a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici in Emilia Romagna

Protocollo con il sistema Bancario in Emilia-Romagna: oltre alla sospensione delle rate dei Mutui decisa assieme ad ABI, il Protocollo in atto in questi giorni va a regolare anche l'erogazione di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati o prossimi allo zero. Le principali Banche operanti in Emilia Romagna, hanno inoltre predisposto specifici plafond con linee di finanziamento dedicate a fabbricati civili e aziende. In particolare il Protocollo prevede:

- finanziamento a medio-lungo termine a tassi contenuti
- impegno a contenere i tempi delle pratiche, favorendo massima tempestività all'erogazione dei finanziamenti
- Subito un primo plafond di Risorse della Cassa Depositi e Prestiti e della Banca Europea per gli Investimenti da concordare con le banche per finanziamenti destinati alla messa in sicurezza, alla ricostituzione delle scorte, alla ricostruzione degli immobili, all'acquisizione delle attrezzature nonché a processi di sviluppo delle imprese di tutti i settori produttivi, di durata variabile e compresa per i diversi interventi fra i 5 e i 15 anni;
- Possibilità di ricorrere alla garanzia del Fondo centrale di garanzia a costo zero per le imprese (sino 80% dei finanziamenti);
- possibilità per tutte le imprese agricole, anche coop., di ricorrere al fondo di garanzia a copertura del 70% dei finanziamenti (80% se imprese di giovani);
- Confermato l'impegno del sistema bancario di mettere a disposizione 1,2 miliardi di euro.
- Congelata la restituzione delle rate dei prestiti e dei relativi interessi;

8. MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE AGRICOLO E AGRO-INDUSTRIALE

Il Decreto predispone specifici interventi a favore delle imprese agricole danneggiate. Oltre al fondo per la ricostruzione, nell'immediato sarà disponibile un pacchetto sull'**accesso al credito** basato sulle garanzie fornite dal Ismea SGFA e dal fondo per erogare contributi in conto interesse.

Inoltre il Decreto assicura le risorse necessarie al **cofinanziamento del Piano di Sviluppo rurale regionale** per gli anni 2012 e 2013 in corrispondenza delle risorse aggiuntive stanziate dalle regioni italiane a favore degli agricoltori terremotati dell'Emilia-Romagna.

E' inoltre previsto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emani, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, disposizioni specifiche per sostenere il **reddito dei lavoratori subordinati quali gli operai agricoli a tempo determinato**, non coperti dagli istituti della cassa integrazione, qualora detti operai siano impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito degli eventi sismici.

Sono infine previste misure volte alla **sospensione di adempimenti contributivi** quali quelli ai consorzi di bonifica (fino al 30 settembre) e differimenti fino al 30 novembre degli obblighi di registrazione connessi agli animali allevati; è stato sospeso il versamento relativo al prelievo relativo al mese di marzo 2012 per i produttori di latte ed infine sono sospesi gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di impegni agro ambientali e condizionalità.

9. SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI

Il Decreto indica un elenco di procedimenti per cui è prevista la sospensione dei termini. In particolare, tra questi, segnaliamo:

- Sospensione *fino al* **30 settembre 2012** dei termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali.
- -Sospensione fino al 30 settembre 2012 del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere
- Sospensione del pagamento delle utenze di luce, acqua e gas e altri tributi locali.
- Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali sono differiti al **30 novembre 2012**.
- Il Decreto prevede dettagliatamente la regolamentazione della sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti.

FONTI RINNOVABILI Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, collocati nelle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto se entrano in esercizio entro **il 30 giugno 2013.**

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

La sospensione dei termini per gli adempimenti tributari è stata disposta con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012.**

I versamenti e adempimenti tributari sono sospesi fino al 30 settembre 2012.

Per le città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia la sospensione è concessa solo ai contribuenti con abitazione o sede lavorativa dichiarata inagibile dal Comune.

L'elenco dei Comuni interessati alla sospensione è riportato nell'allegato "2".

10. MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI

- **50** milioni di euro sono destinati ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, per i quali non sono previsti interventi a sostegno del reddito. Viene concessa una indennità, con relativa contribuzione figurativa.
- 20 milioni di euro sono destinati ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici. E' riconosciuta una indennità una tantum.

11. MISURE IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE

I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, da conferirsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati dallo stesso decreto, dove saranno codificati in base ai codici specifici, avviati al recupero e per quota residuale avviati allo smaltimento.

Il Decreto prevede altresì la copertura dei costi a carico del Fondo di Protezione Civile fino a **1,5 milioni di euro.**

Integrazioni previste dalla Circolare n. 2 del 16.06.2012

Sul Paragrafo 11 del presente Vademecum si veda nel dettaglio il <u>testo completo</u> della **Circolare n. 2 del 16.06.2012** a firma del Commissario Delegato Vasco Errani, che prevede una articolata definizione delle procedure di raccolta, trasporto e conferimento individuando in allegato anche gli Impianti di pertinenza per ogni Comune.

12. MISURE A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE TURISTICA

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove in Italia e all'estero iniziative di informazione sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.

ALLEGATO 1

COMUNI DI:

Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Stienta

Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo

Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale

Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda

ALLEGATO 2

COMUNI DI:

Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese

Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera

Boretto, Brescello, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio

Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio

Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta.